**DMZ AGGIORNA N. 35 DEL 24 FEBBRAIO 2025**

# MODELLO F24 A SALDO ZERO

**SANZIONI E RAVVEDIMENTO PER LE IRREGOLARITÀ**

Vi è una specifica sanzione applicabile nel caso in cui non sia stato correttamente trasmesso un F24 con compensazione integrale (così detto “orizzontale”) delle somme dovute dal contribuente con quelle a credito per il medesimo. Sanzione che può essere parimenti ravveduta (mediante adempimento) a sua volta tramite compensazione. La possibilità di compensare le somme a debito, relative a imposte e/o contributi, con quelle vantate dal contribuente a proprio credito è espressamente stabilita dalla norma e la compensazione può avvenire:

1. a livello di singola imposta, così detta “verticale”, senza la necessità di presentare il modello F24 (compensazione in dichiarazione);
2. tra diversi tributi e contributi, così detta “orizzontale”, con obbligo di trasmissione del modello F24 e con una ulteriore possibile specificità, nel caso in cui le somme dovute dal contribuente siano esattamente pari a quelle compensate, mediante la così detta **compensazione a saldo 0**.

**E’ stabilito che il modello F24 deve essere presentato anche “nell’ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate**”.

Può tuttavia avvenire, anche in simile frangente, che vengano commesse irregolarità con il richiamato F24 a saldo 0, il quale può non essere presentato entro la scadenza: in tal caso, l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla compensazione vede applicata la sanzione:

* a) ordinariamente pari a 100 euro,
* b) la quale viene però ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi.

Pertanto, qualora venga ritardata la presentazione del modello F24 a saldo 0 trova applicazione la sola sanzione fissa, di importo tutto sommato modico e che, a sua volta, può formare oggetto di compensazione – dal momento che la norma non lo preclude espressamente.

Si può inoltre notare che detta sanzione – pari ad euro 100 o 50 a seconda dei giorni di ritardo tra la trasmissione della delega di pagamento e l’originaria scadenza – può essere autonomamente regolarizzata tramite ravvedimento operoso, presentando il modello F24 a zero, nel quale come di consueto andrà indicato l’ammontare del credito e le somme compensate, e versando la sanzione in misura ridotta.

Nello specifico, pur restando valide le riduzioni a 1/10 e a 1/9 in caso di regolarizzazione spontanea dei versamenti entro 30 e 90 giorni rispettivamente, qualora il contribuente intenda ravvedersi oltre quest’ultimo intervallo di tempo, la sanzione base pari a euro 100 – posto che si tratta comunque di ipotesi in cui il ritardo non è compreso nei 5 giorni – risulterà quindi ridotta:

* **euro 12,50** se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro un anno dall’omissione (riduzione a 1/8);
* **euro 14,29** se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata oltre l’anno dall’omissione (riduzione a 1/7);
* **euro 16,67** se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata dopo la comunicazione dello schema d’atto, non preceduto da un PVC, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (riduzione a 1/6);
* euro 20 se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata dopo la constatazione della violazione mediante PVC, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema d’atto (riduzione a 1/5);
* **euro 25** se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata dopo la comunicazione dello schema d’atto relativo alla violazione constatata con PVC senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.

Lo Studio resta a completa disposizione